

Codice penale

(Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251)

Codice penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n.1398]

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO SESTO. Dei delitti contro l'incolumità pubblica - CAPO SECONDO.
Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Articolo 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

In vigore dal 1 luglio 1931

Libro 2 - Dei delitti in particolare Titolo 6 - Dei delitti contro l'incolumità pubblica Capo 2 - Dei delitti di comune pericolo
mediante frode

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali